



APCSM iscritta all'albo
ministeriale con DM del
22/02/2023

VI REPARTO – AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
- UFFICIO RELAZIONI CON LE
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI
rm0011577Pp@pec.gdf.it

Oggetto: circolare 120000/105 del 14/04/2004 “compendio in materia di assenze dal servizio del personale non comportanti variazioni della posizione di stato” - edizione 2014 – **chiarimento interpretativo.**

Come già più volte ribadito da questa APCS, e sempre nell'ottica sinergica e collaborativa con cui intendiamo impostare la nostra opera di affiancamento all'operato dell'Organo di Vertice, nonché fortemente rivolti alla ricerca di soluzioni che soddisfino al contempo gli interessi ed il benessere dei singoli e le imprescindibili esigenze dell'Amministrazione, questa O.S. intende sottoporre all'attenzione dell'Organo di Vertice le criticità e consequenziali suggerimenti in ordine all'argomento in oggetto.

Circa la tematica in trattazione, sono giunte a questo Sindacato Italiano Militari - Guardia di Finanza segnalazioni in merito ad una non corretta applicazione della normativa vigente in tema di cure termali.

Quanto asserito scaturisce dal contrasto normativo generato dall'emanazione della circolare indicata in oggetto, specificatamente al capitolo 7, lettera e, ove viene prescritto che “La «licenza straordinaria per cure termali» **può essere concessa nei confronti del solo personale mutilato o invalido di guerra o per servizio di cui all'articolo 37, comma 2, del citato d.P.R. n. 3 del 1957**”, con quanto indicato all'art. 1506 D.Lgs. 66/2010, Codice dell'Ordinamento Militare, inerente le “norme di salvaguardia”, il quale prevede che sono riconosciuti ai militari, oltre a quanto già previsto dal medesimo codice, “*un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638*”.



APCSM iscritta all'albo
ministeriale con DM del
22/02/2023

Oltremodo contrastante con la citata circolare è ravvisabile con quanto sancito dal disposto dell'art. 13 del D.L. 463/1983, avente ad oggetto *“Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”*, ove al comma 3 indica che *“Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, **le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.**”*

Il successivo comma 4 prescrive che tali *“congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.”*

Viepiù, tale dubbio interpretativo viene corroborato dalla circolare del Ministero della Difesa nr. AB05933 REG2023 0332943 del 06/06/2023 ed in particolare dall'allegato B alla stessa, ove viene ribadita, appunto, la facoltà di poter fruire del beneficio, già riconosciuto al personale *“invalido per servizio”* ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 3/1957, anche da parte dei **militari affetti da infermità non riconosciute dipendenti da causa di servizio dall'art. 1506 D.Lgs. 66/2010**, evidenziando che le prestazioni idrotermali, *“che non possono superare il periodo di 15 giorni l'anno, sono concesse esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista della ASL (rimane invariata, nel caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, la facoltà da parte dell'interessato di presentare la prescrizione del Medico di Base). Al rientro dalla licenza il militare deve presentare copia del certificato dello stabilimento termale attestante il tipo e il numero delle cure effettuate. Tale licenza è utilizzabile per un solo ciclo di cure l'anno. Tra la fruizione della licenza straordinaria per cure termali e quella della licenza ordinaria deve trascorrere un periodo di almeno 15 giorni”*.



*APCSM iscritta all'albo
ministeriale con DM del
22/02/2023*

Orbene, siffatta indicazione applicativa individuata dalla circolare 120000 del Comando Generale della Guardia di Finanza appare disparitaria e contrastante con altre amministrazioni militari del Comparto e con la normativa generale vigente.

Questa evidente disapplicazione ha generato svariate segnalazioni alla scrivente Associazione Sindacale che, nell'ottica sinergica e propositiva indicata in premessa, ritiene doveroso segnalare all'Autorità di riferimento ogni possibile accorgimento ed adeguamento necessario, serbando l'auspicio di una immediata ed omogenea applicazione delle disposizioni emanate sulla tematica in epigrafe.

Certi che si avrà la giusta lungimiranza nel voler affrontare tale criticità, restiamo a disposizione per ogni eventuale confronto o comparazione sulla tematica rappresentata e, nel contempo, si porgono distinti saluti.

Roma, 22 novembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Cav. Dott. Luigi Credentino